

Conversazioni e chat private – Cass. n. 11197/2023

Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni - Conversazioni e chat private - Comportamenti gravemente scorretti ex art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie relativa a dichiarazioni offensive e denigratorie verso l'operato di altri magistrati.

In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, l'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 (che punisce "i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori") è configurabile anche in relazione a dichiarazioni rese nell'ambito di conversazioni o "chat" private, purché riconducibili all'esercizio della funzione giurisdizionale, la quale non comprende soltanto le condotte tenute direttamente nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, ma anche quelle che - in quanto inscindibilmente collegate a comportamenti precedenti (o anche solo "in fieri") attinenti alle stesse - divengono parti di un unico "modus agendi", contrario ai doveri del magistrato. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento a esternazioni offensive e denigratorie verso l'operato del Presidente del tribunale, dei componenti di un collegio giudicante e dei magistrati della Procura della Repubblica, poste in essere da un magistrato nell'ambito di una "chat" di "whatsapp" condivisa con i colleghi del proprio ufficio giudiziario, nonché a margine di un'udienza).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 11197 del 27/04/2023 (Rv. 667456 - 02)

Corte

Cassazione

11197

2023